



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 10 novembre 2023 - n. 105	
Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana	2

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 10 novembre 2023 - n. 105

Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana

IL PRESIDENTE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera a), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art. 65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione del 24 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana e che include alcuni comuni della Regione Lombardia in zona di restrizione per PSA (zona infetta, zona di restrizione I e II);
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev.3 del dicembre 2022;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'ordinanza n. 5/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24 agosto 2023 Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana;
- Il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028», trasmesso con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;

Visti altresì:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92) per importanti e motivate ragioni

connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;

Visti inoltre:

- il «Working document SANTE/2021/10502: Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022» che stabilisce le linee guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi cofinanziati dall'Unione europea per il biennio 2021-2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. approvazione del PRIU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025», ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 - (di concerto con il Vicepresidente Moratti)» e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regione Lombardia 11 giugno 2018, n. 200 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale - Art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regione Lombardia 28 giugno 2018, n. 273 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie - Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regione Lombardia 17 dicembre 2018, n. 1019 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regione Lombardia 31 gennaio 2022, n. 5895 «D.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» - modifiche e integrazioni»;

Dato atto che l'ordinanza n. 5/2023 Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24 agosto 2023, sopra richiamata, dispone specifiche Misure di controllo nei Comuni della zona infetta, della zona soggetta a restrizione II e della zona soggetta a restrizione I;

Preso atto altresì che l'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24 agosto 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» definisce le modalità con cui i Reparti territoriali del CUFAA devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022;

Considerato obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nei territori ad alta vocazione suinicola della pianura padana lombarda dove sono allevati circa 5 milioni di suini e dove tale evenienza determinerebbe un

rischio sanitario diretto per i suini allevati e un danno economico molto rilevante, stimato in circa 60 milioni di € al mese;

Considerate pertanto la necessità e l'urgenza di adottare misure straordinarie in grado di ridurre la velocità di diffusione del contagio, anche attraverso la piena attuazione degli obiettivi di massiccia riduzione della presenza del cinghiale definiti con il citato Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;

Ritenuto che tali misure straordinarie transitino anche attraverso un maggior coinvolgimento dei cacciatori, degli operatori faunistici abilitati e di ulteriori soggetti, che consenta di ottenere risultati ancor più incisivi nel contenimento e/o depopolamento della specie cinghiale, in linea con gli indirizzi commissariali e a tutela del comparto suinicolo lombardo;

Valutato, pertanto, necessario adottare misure straordinarie relative alle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie che, implementando la normativa ordinaria di settore, consentano di massimizzare il prelievo;

Dato atto che, anche in relazione alla situazione epidemiologica, attualmente la gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale in Lombardia si svolge nelle seguenti modalità:

- attività di monitoraggio e ricerca attiva delle carcasse e attività di controllo nella sola forma del prelievo selettivo nei Comuni facenti parte della zona di restrizione II (area infetta);
- prelievo venatorio nella sola forma selettiva e attività di controllo nei Comuni facenti parte della zona di restrizione I;
- attività di controllo e prelievo venatorio nelle forme e modalità consentite, nel restante territorio regionale, secondo l'appartenenza alle aree idonee, oppure non idonee alla specie individuate ai sensi della normativa regionale di settore;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 e dal comma 7 dell'art. 11 dell'Ordinanza del Commissario n. 5/2023, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero i Dipartimenti Veterinari delle ATS territorialmente competenti e la Polizia Provinciale territorialmente competenti, in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine nonché ai settori di Vigilanza degli Enti Parco;
- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

Precisato altresì che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5/2023 e s.m.i. e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Ritenuto opportuno pubblicare l'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone di restrizione, così come definiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione del 24 ottobre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa>

al fine di darne diffusione a tutti i soggetti interessati;

Acquisito, in data 09 novembre 2023, il parere favorevole del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, relativamente ai contenuti della presente ordinanza;

ORDINA

1. che nei Comuni elencati nell'allegato I Parte II (zona di restrizione II) e Parte III (zona di restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (zona Infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i., riportati sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa> vengano adottate le misure di seguito riportate riferite a misure generali, di gestione dei cinghiali e di gestione dei suini allevati (inclusi i cinghiali).

Misure generali

- Affissione, da parte dei Comuni, all'ingresso dei centri abitati e paesi di apposita segnaletica, predisposta dal Dipar-

timento Veterinario (DV) dell'ATS territorialmente competente, di avviso di accesso in zona di Restrizione per Peste Suina Africana (PSA);

- Le attività all'aperto indicate nell'allegato 2 dell'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24 agosto 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza ivi previste. Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone e le iniziative didattiche delle scuole superiori alle 30 persone, in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità comunale, secondo quanto previsto dalla citata Ordinanza commissariale all'art. 3, comma 1, lett. a) punto X) e relativo allegato 5, previo parere del DV dell'ATS territorialmente competente che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza; nel caso di iniziative che coinvolgono più territori comunali, l'autorizzazione può essere rilasciata da un unico comune capofila, acquisito il parere degli altri comuni;
- L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potrà essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente;
- Nelle zone di restrizione tipo II e III e nell'area infetta è vietata la pratica del pascolo vagante;

Gestione dei Cinghiali

- Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, con cadenza almeno settimanale, in aree individuate, in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia, dal DV dell'ATS territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV dell'ATS territorialmente competente, ditte specializzate. I gruppi di Protezione Civile e/o altre Amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l'efficacia.

In caso di individuazione di carcasse di cinghiale positive, dovrà essere applicato uno schema di ricerca, anche nelle aree confinanti, finalizzato a individuare e rimuovere il maggior numero di carcasse possibile. In questo caso, al fine di implementare le attività di sorveglianza, potrà anche essere coinvolto personale espressamente individuato, incaricato e formato, ivi incluso personale in forza alla Protezione Civile;

- Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del DV dell'ATS territorialmente competente;
- Tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi (catturati e abbattuti) devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/09, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal DV dell'ATS territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/09, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte della Polizia Provinciale competenti per territorio direttamente o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal DV dell'ATS territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse potranno essere trasportate ad impianto di smaltimento;
- È vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e spe-

Supplemento n. 45 - Sabato 11 novembre 2023

cie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento venatorio, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 dell'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24 agosto 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». L'attività venatoria può essere svolta con non più di 3 cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/92 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire prioritariamente applicando modalità selettive, anche notturne e da veicolo, con frequenza di almeno tre volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dall'allegato 3 dell'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24 agosto 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale o dagli Enti Parco, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente;

- i. In ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione II, III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del DV dell'ATS territorialmente competente;
- j. Divieto di movimentazione di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da cinghiali abbattuti in zona infetta o in zone sottoposte a restrizione II o III;
- k. I capi di cinghiale abbattuti non possono essere destinati all'autoconsumo. In deroga al divieto di movimentazione al di fuori dei territori di cui al presente punto, la movimentazione di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione II o III, in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, può avvenire verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s. m. e i..

A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati nei piani di cui all'Allegato 1, campionati, a carico del DV dell'ATS territorialmente competente, per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami, verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina (CLS) ubicato comunque nella medesima zona di restrizione II o III; dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive, a carico del DV dell'ATS territorialmente competente, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione, ubicato anche al di fuori della zona infetta. I sottoprodotti di tali carcasse dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II;

- l. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
- m. In caso di segnalazione di cinghiali in difficoltà da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di contattare immediatamente il DV dell'ATS territorialmente competente ai fini dell'abbattimento, esecuzione dei test diagnostici e smaltimento delle carcasse, secondo quanto indicato al precedente punto g;
- n. Divieto di movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all'abbattimento immediato;

Suini allevati (inclusi i cinghiali):

- o. Censimento da parte del DV dell'ATS territorialmente competente di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della Banca Dati

Nazionale (BDN) sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti;

- p. Divieto di movimentazione di suini detenuti, carni fresche e prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e ss.mm.ii.;
- q. Il DV dell'ATS territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5/2023, in via prioritaria programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti, ubicati in zona infetta o in zona di restrizione II e III, indipendentemente dalla tipologia che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone e verifica il divieto di riproduzione e di ripopolamento;
- r. Qualora non sia possibile attuare le misure di cui al precedente punto, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del Regolamento (UE) 2016/429, il DV dell'ATS territorialmente competente dispone l'abbattimento, anche tramite macellazione in un impianto sito in zona infetta, e successiva distruzione dei suini;
- s. Il DV dell'ATS territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
- t. In zona infetta e in zona di restrizione II e III è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini (sia «DPA» che «non DPA»;
- u. Il DV dell'ATS territorialmente competente esegue il campionamento per il successivo controllo virologico, a carico di IZSLER, di tutti i suini morti, dando priorità ai capi di peso superiore ai 20 kg, e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689;

2. che nei Comuni elencati nell'allegato I Parte I (zona di restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e smi, riportati sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa>, vengano adottate le misure di seguito riportate riferite alla gestione dei cinghiali e alla gestione dei suini allevati (inclusi i cinghiali):

Gestione dei Cinghiali

- a. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA nei cinghiali attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno quindicinale, in aree individuate in base al rischio di introduzione e diffusione della PSA, dal DV dell'ATS territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV dell'ATS territorialmente competente, ditte specializzate. I gruppi di Protezione Civile e/o altre Amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l'efficacia;
- b. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della Peste Suina Africana da parte del DV dell'ATS territorialmente competente;
- c. L'attività venatoria verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, anche notturne e da veicolo, con frequenza di almeno 2 volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all'eliminazione del maggior numero di capi possibile. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale o dagli Enti Parco, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente;
- d. Ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, deve consentire il prelievo con modalità selettive del cin-

ghiale e/o attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Allegato 1 «Piano di gestione della biosicurezza», parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del Dipartimento Veterinario dell'ATS competente per territorio;

- e. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
- f. In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, la movimentazione di carni di cinghiale abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s. m. e i.. Per questo fine, i cinghiali abbattuti possono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzato nei piani di cui all'Allegato 1 all'interno delle zone di restrizione I, campionati, da parte del DV dell'ATS territorialmente competente o sotto il suo controllo, per la ricerca della PSA e essere movimentati a seguito di esito negativo ai test di laboratorio per ricerca del virus della PSA verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina sito nelle zone di restrizione II o zone di restrizione I;
- g. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
- h. Divieto di movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all'abbattimento immediato.

Suini allevati (inclusi i cinghiali)

- i. Censimento da parte del DV dell'ATS territorialmente competente di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti;
 - j. Macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento;
 - k. Il DV dell'ATS territorialmente competente, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
 - l. In zona di restrizione I è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini (sia «DPA» che «non DPA»);
3. Che nel restante territorio di Regione Lombardia, in base alla evoluzione della situazione epidemiologica della malattia, sentito anche l'Osservatorio Epidemiologico dell'IZSLER, possa essere vietato l'accasamento di suini negli allevamenti a carattere familiare;
4. di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 e dal comma 7, art.11 dell'Ordinanza del Commissario n.5/2023, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero i DV dell'ATS territorialmente competente, i corpi di Polizia Provinciale e i settori di Vigilanza degli Enti Parco, in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;
5. che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo all'ATS territorialmente competente e saranno oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:
- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone di restrizione;
 - per la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone di restrizione;
 - per le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo faunistico (abbattimenti), tramite ditte specializzate, previste nelle zone di restrizione;
6. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio di Regione Lombardia, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che ga-

rantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;

7. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:

- le attività di controllo da parte della polizia provinciale devono essere intensificate anche avvalendosi degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalla Polizia Provinciale stessa;
 - nelle aree naturali protette regionali (Parchi naturali e Riserve naturali regionali) e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possono essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato. Nei siti della rete Natura 2000 in area idonea alla presenza del cinghiale che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio della specie, oltre che in forma selettiva, possono essere attuati anche in forma collettiva. Gli enti gestori delle aree naturali protette inadempienti predispongono i progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC) di cui alla normativa regionale vigente entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e li adottano entro i 30 giorni successivi, integrandovi le misure disposte dal PRIU per le aree naturali protette, e provvedono alla loro attuazione;
 - possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo, fino a otto capi complessivi di cinghiale per anno solare;
 - il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo, o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza del cinghiale sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente;
 - i proprietari o conduttori di fondi che siano situati nelle aree non idonee alla presenza del cinghiale, qualora sia accertata l'effettiva presenza della specie, consentano l'accesso a tali fondi ai fini dell'installazione delle postazioni di sparo destinate alle attività di controllo e di prelievo venatorio selettivo;
8. che, fatte salve le disposizioni sanitarie e gestionali relative al cinghiale nelle zone di restrizione di cui ai punti precedenti, siano adottate le seguenti misure di gestione faunistico-venatoria della specie:

- il prelievo venatorio in forma collettiva (nelle sole aree idonee al cinghiale) venga esercitato:
 - per tre giornate settimanali;
 - nel periodo 1° novembre – 31 gennaio negli Ambiti territoriali e nei Comprensori alpini di caccia limitatamente alla zona di minor tutela, fatti salvi i territori nei quali il prelievo venatorio in forma collettiva sia già avviato alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
 - con un numero massimo di 20 ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
 - senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
- il prelievo venatorio in forma selettiva (nelle aree idonee e non idonee al cinghiale) venga esercitato:
 - per cinque giornate settimanali;
 - nelle aree non idonee e nelle aree idonee al cinghiale non interessate da zone di caccia collettiva alla specie, senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, per l'intero anno solare, anche in corrispondenza dei periodi di svolgimento di altre forme di prelievo venatorio;
 - nelle aree idonee, interessate da zone di caccia collettiva al cinghiale, esclusivamente nel periodo non corrispondente allo svolgimento delle cacce collettive. Nel periodo di svolgimento delle cacce collettive la caccia in selezione al cinghiale potrà essere esercitata solo nei giorni (dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva) nei quali non si svolgono tali forme di prelievo; sono consentite disposizioni regionali che prevedano, a livello locale,

Supplemento n. 45 - Sabato 11 novembre 2023

anche nei giorni di esercizio della caccia collettiva, il prelievo venatorio in selezione contemperando l'esercizio delle due forme di caccia con opportuna modulazione oraria;

- nelle ore notturne, esclusivamente avvalendosi di adeguati dispositivi per la visione notturna in assenza di fonti di luce;
- senza alcun obbligo di accompagnatore;
- con libero accesso a tutti i settori eventualmente istituiti per il prelievo venatorio selettivo degli Ungulati dagli Ambiti territoriali e dai Comprensori alpini di caccia;
- con libero accesso garantito e coordinato dagli Ambiti territoriali e dai Comprensori alpini di caccia a tutti i punti fissi sopraelevati di sparo, al fine di consentirne la massima operatività giornaliera, individuabili esclusivamente in relazione alla necessità dello svolgimento dell'attività in sicurezza e previa comunicazione ai competenti organi di Polizia provinciale;
- con distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati, assicurata dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio alpino di caccia secondo necessità in tutti i giorni della settimana, a esclusione della domenica;

9. Che in caso di adozione di atti o deliberazioni che violino le disposizioni di cui al punto 8, i comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia vengano destituiti con contestuale nomina di un commissario e che i loro componenti non possano far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni.

DA' ATTO

- che le risorse, stimate in almeno € 1,5 milioni, in funzione della evoluzione della situazione epidemiologica, necessarie a realizzare le azioni di cui al punto 5, trovano copertura nelle risorse destinate alle funzioni non tariffabili dell'esercizio 2023 disponibili al Capitolo 8376 del bilancio 2023;

- che le risorse, necessarie a realizzare le azioni di cui al punto 7 trovano copertura nelle risorse disponibili al Capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia per l'importo complessivo di 1.200.000 di cui euro 600.000 bilancio di previsione 2023-2025 ed euro 600.000 bilancio di previsione 2024-2026, per un importo annuo pari a euro 300.000;

DISPONE

- la presente ordinanza sostituisce l'Ordinanza n. 28 del 6 giugno 2023 e s.m.i. e integra le misure previste dall'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023;

- la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

- le misure previste dalla presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL e rimangono in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea.

Il presidente
Attilio Fontana

_____ • _____

Piano di GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

Ogni Istituto Faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I, deve sviluppare piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi di seguito riportati. L'obiettivo di questo piano è di prevenire la contaminazione indiretta e l'eventuale diffusione del virus in aree indenni.

Come previsto dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.5/2023, le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità Competente Locale, del piano di gestione della biosicurezza.

I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

Operatori addetti al controllo e cacciatori

Ogni istituto deve allegare al piano l'elenco dei nominativi degli operatori abilitati al controllo del cinghiale e dei cacciatori che opereranno, specificandone la natura (operatore/cacciatore). Tale personale deve essere in possesso dei titoli abilitativi previste dalla normativa di settore per le attività di controllo e venatoria.

Non possono operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con suidi. Tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, come gli Agenti di Polizia Provinciale o dipendenti di Ditte incaricate per le attività, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al presente piano.

Formazione in tema di biosicurezza

Tutto il personale che opererà deve ricevere una formazione specifica preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicare durante le operazioni di controllo e di caccia. Tale formazione deve essere richiesta degli Istituti Faunistici che intendono gestire la specie cinghiale all'ATS di Pavia e verrà erogata dalla stessa in collaborazione con la U.O. Veterinaria regionale. All'interno del Piano ogni Istituto integra l'elenco degli operatori e dei cacciatori di cui al punto precedente, con l'indicazione dell'avvenuta formazione.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

Campionamento

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità Competente Locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

Gestione delle carcasse

Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di Lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del Reg. (UE) 2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II sono destinate alla distruzione, mentre le carcasse degli animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) punto ii dell'ordinanza n. 2/2023.

Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

- indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili.
- utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati.
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento.
- utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature

In ogni istituto Faunistico deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità Competente Locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature.
- acqua corrente ed elettricità.
- cella frigo/frigorifero o congelatore.
- pavimenti e pareti lavabili.
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento.
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali.
- un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario.
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento.
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento secondo procedure concordate con il DV dell'ATS territorialmente competente.

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità Competente Locale (ACL).

Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità Competente Locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno 60 minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità Competente Locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.